

Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le novità del bilancio

D.M. 3/8/2017 pubblicato su G.U. n.187 dell'11/8/2017 - Serie Generale
da ultimo modificato dal D.M. 10/1/2018 pubblicato su G.U. n.19 del 24/1/2018

**Soggetti, diversi
dalle micro-impresе,
che redigono il
bilancio in
base al Codice civile**

Soggetti OIC: disposizioni applicabili

Art. 2, comma 1, del D.M. 3/8/2017

“Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano le disposizioni di cui:

*a) al **decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48** contenute nei seguenti articoli:*

*1) **art. 2, commi 1, 2 e 3; [...]**”*

Soggetti OIC: disposizioni applicabili

Art. 2, comma 1, del D.M. 3/8/2017

“[...] 2) **art. 3:**

i) commi 1, 3 e 4;

ii) comma 2, primo periodo, anche alle operazioni intercorse tra le micro-impresе di cui all’art. 2435-ter del codice civile e soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi e, secondo periodo, alle operazioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi; [...]”

Criteriono della prevalenza della sostanza sulla forma

Art. 2, comma 1, del D.M. 1/4/2009, n.48

“[...] per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio”.

Prevalenza della sostanza sulla forma - Limitazioni

Art. 2, comma 2, del D.M. 1/4/2009, n.48

*“Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, **si applicano le disposizioni** del Capo II, Sezione I del testo unico **che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento** [...]”.*

Prevalenza della sostanza sulla forma - Limitazioni

Art. 2, comma 2, del D.M. 1/4/2009, n.48

*“[...] **Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi**, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, **imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS**. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui **all'articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico**”.*

Accantonamenti per perdite su crediti

Art. 2, comma 3, del D.M. 1/4/2009, n.48

“Per i soggetti IAS, i limiti di cui all’articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 [gli enti creditizi e finanziari] possono, tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati”.

Relazione illustrativa

In particolare, il **numero 1)**, richiamando l'articolo 2, commi 1, 2 e 3, è volto ad estendere anche ai soggetti Nuovi OIC la declinazione del concetto di derivazione rafforzata già previsto per i soggetti IAS/IFRS. A tal fine, sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, così come declinate dall'Organismo Italiano di Contabilità nei principi contabili nazionali. In questo senso, è stata estesa anche ai soggetti Nuovi OIC la deroga alle disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1), alle risultanze negoziali e all'acquisizione/passaggio della proprietà dei beni (comma 2), nonché a qualsiasi altra norma fiscale che faccia riferimento a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Viceversa, restano ferme le disposizioni fiscali che limitano la rilevanza degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti. Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono

Relazione illustrativa

la tassazione/deduzione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi, ecc.) e di quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (quale l'imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze) o che prevedono l'esenzione o esclusione di componenti positivi. È stato, altresì, esteso il riconoscimento ai fini IRES della diversa qualificazione della prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (più alto o più basso) che, secondo quanto previsto dall'OIC 15 tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente). In questo senso si è previsto che non possa applicarsi a queste qualificazioni la disciplina dell'art. 106 del TUIR che attiene, invece, alla valutazione dei crediti; disciplina che, viceversa, si rende applicabile alle successive valutazioni in quanto le stesse sono direttamente collegate al rischio di insolvenza del debitore (tema di cui si

Relazione illustrativa

occupa l'art. 106 del TUIR). È stata, altresì, richiamata la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 che consente, per ragioni di semplificazioni, alle banche e alle imprese di assicurazioni, l'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del TUIR, anche alle differenze di valore di prima iscrizione. La previsione recata dal comma 3 dell'articolo 2 va in ogni caso coordinata con l'evoluzione *medio tempore* intervenuta nella formulazione del comma 3 dell'articolo 106 e, quindi, laddove prevede che le differenze di prima iscrizione possono essere assoggettate "ai limiti ivi indicati" e da intendersi come assoggettate "al regime ivi previsto". In tal senso, se tali differenze sono relative a crediti nei confronti della clientela, le stesse saranno deducibili/imponibili integralmente nell'esercizio in cui sono imputate a conto economico.

Soggetti OIC: disposizioni applicabili

Art. 2, comma 1, del D.M. 3/8/2017

“[...] 2) **art. 3:**

i) commi 1, 3 e 4;

ii) comma 2, primo periodo, anche alle operazioni intercorse tra le micro-impresе di cui all’art. 2435-ter del codice civile e soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi e, secondo periodo, alle operazioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi; [...]”

Divieto di doppia o nessuna deduzione/tassazione

Art. 3, comma 1, del D.M. 1/4/2009, n.48

“Il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi”.

Divieto di doppia o nessuna deduzione/tassazione

Art. 3, comma 2, del D.M. 1/4/2009, n.48

“Nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati. Analogo principio si applica nel caso di operazioni in cui entrambi i soggetti applicano gli IAS anche quando siano utilizzati differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio di attività e passività”.

Prevalenza della sostanza sulla forma - Limitazioni

Art. 3, comma 3, del D.M. 1/4/2009, n.48

“Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi:

- a) **quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico [azioni o quote di partecipazioni e strumenti finanziari simili], anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; oppure***
- b) **quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o di crediti d'imposta”.***

Interessi derivanti da rapporti di pronti contro termine

Art. 3, comma 4, del D.M. 1/4/2009, n.48

*“**Si applica**, in ogni caso, **l’articolo 89, comma 6**, del testo unico con riferimento agli **interessi, dividendi ed altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base ai rapporti di [riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché di mutuo di titoli garantito]** cui alle lettere g-bis) e g-ter) dell’articolo 44, comma 1, del testo unico”.*

Relazione illustrativa

Il **numero 2)**, richiamando l'articolo 3, è volto ad estendere anche ai soggetti Nuovi OIC il principio per cui l'applicazione del principio di derivazione rafforzata non deve determinare doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi e la conseguente previsione per cui il divieto di doppia tassazione o di doppia deduzione è riferito al singolo contribuente, non imponendo una coerenza di rappresentazione di bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale. A tal fine, è stato specificato che tale previsione, oltre a trovare applicazione nelle operazioni che intercorrono tra soggetti IAS/IFRS e soggetti che non applicano tali principi, intendendo per questi ultimi sia i soggetti Nuovi OIC che le microimprese, si applichi nelle operazioni tra soggetti Nuovi OIC e microimprese. Tali soggetti, infatti, rappresentano contabilmente le operazioni con modalità differenti (si pensi al divieto per le microimprese di valutazione dei derivati in bilancio) e fiscalmente hanno regimi differenziati: i soggetti Nuovi OIC applicano il principio di derivazione rafforzata e le microimprese ne sono espressamente escluse.

Relazione illustrativa

È da evidenziare che il principio di non necessaria simmetria – come già disposto per le operazioni tra soggetti IAS/IFRS per le operazioni rappresentate contabilmente con criteri non omogenei – è stato esteso anche all'ipotesi di operazioni intercorse tra due soggetti Nuovi OIC, qualora i principi contabili consentano di rappresentare le operazioni intercorse tra loro con criteri non omogenei (vedasi, in particolare, l'obbligo/facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato previsto dagli OIC 15 e 19).

Resta ferma anche per i soggetti Nuovi OIC la deroga al menzionato principio prevista per il trasferimento dei titoli partecipativi, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio, per l'imputazione, in generale, delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all'estero e per il trattamento fiscale dei pronti contro termine su titoli. Si tratta, infatti, di alcuni istituti di carattere fiscale che per le loro caratteristiche impongono un identico trattamento per tutti i partecipanti, indipendentemente dai criteri contabili adottati.

Soggetti OIC: disposizioni applicabili

Art. 2, comma 1, del D.M. 3/8/2017

“Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano le disposizioni di cui: [...]

b) al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli:

***1) art. 2, comma 2; [...]**”.*

Rilevanza IRAP dei componenti imputati a P.N.

Art. 2, comma 2, del D.M. 8/6/2011

“I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura”.

Relazione illustrativa

In particolare, il **numero 1)**, richiamando il comma 2 dell'articolo 2, estende anche ai soggetti Nuovi OIC la previsione per cui i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati al patrimonio netto, assumono rilievo fiscale solo al momento della loro effettiva imputazione al conto economico e, nell'ipotesi in cui le regole di contabilizzazione non prevedono in alcun momento l'imputazione al conto economico di tali componenti, assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall'imputazione al patrimonio netto, secondo le disposizioni e i principi generali della normativa IRAP applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle differenze di valore emergenti dalla modifica del criterio di valutazione delle rimanenze che, per effetto di quanto disposto dall'OIC 29, vanno imputate a patrimonio netto e mai rigirate a conto economico.

Soggetti OIC: disposizioni applicabili

Art. 2, comma 1, del D.M. 3/8/2017

“Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano le disposizioni di cui: [...]

b) al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli: [...]

***2) art. 3, comma 1, per gli immobili di cui al principio contabile OIC 16; [...]**”.*

Sulla qualificazione degli immobili strumentali

Art. 3, comma 1, del D.M. 8/6/2011

“Gli immobili classificati ai sensi dello IAS 16, dello IAS 40 o dell’IFRS 5 si considerano strumentali solo se presentano i requisiti di cui all’art. 43 del testo unico”.

Relazione illustrativa

Il **numero 2)** estende l'applicazione del comma 1 dell'articolo 3 anche ai soggetti Nuovi OIC, limitatamente agli immobili di cui all'OIC 16. In tale principio contabile, come dichiarato nelle *basis to conclusion*, lo standard setter nazionale ha inteso avvicinare la contabilizzazione dei beni materiali a quella già prevista dagli IAS 16 e 40, distinguendo tra beni strumentali e non strumentali, ai fini della disciplina dell'ammortamento contabile. Si è, quindi, ritenuto, anche se presumibilmente le ipotesi di applicazione della disposizione siano residuali, ribadire che fiscalmente il concetto di strumentalità - al fine di poter dedurre gli ammortamenti - è quello sancito dall'articolo 43 del TUIR.

Soggetti OIC: disposizioni applicabili

Art. 2, comma 1, del D.M. 3/8/2017

“Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano le disposizioni di cui: [...]

b) al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli: [...]

***3) art. 5; [...]**”.*

Classificazione degli strumenti finanziari ibridi

Art. 5, comma 1, del D.M. 8/6/2011

“Indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio, si considerano:

a) *similari alle azioni* gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 44 del testo unico;

b) *similari alle obbligazioni* gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 44 del testo unico”.

Art. 5, commi 2 e 3, del D.M. 8/6/2011

“Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 109 del testo unico anche alle remunerazioni dovute sugli strumenti finanziari di cui al comma precedente.

Alle remunerazioni degli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1 imputate a patrimonio netto si applicano le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell’art. 109 del testo unico”.

Mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari

Art. 5, comma 4, del D.M. 8/6/2011

“Nell’ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale, le riserve iscritte in bilancio a fronte delle relative assegnazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui le predette assegnazioni hanno generato componenti negativi che hanno assunto rilievo fiscale; [...]”

Mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari

Art. 5, comma 4, del D.M. 8/6/2011

“[...] parimenti, in capo al detentore di tali diritti, è ammesso in deduzione l'importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti stessi. La disposizione non si applica se il detentore iscrive in bilancio uno strumento finanziario derivato ai sensi dell'art. 112 del testo unico”.

Relazione illustrativa

L'**articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1)**, integrando il comma 4 all'articolo 5 del DM 8 giugno 2011, è volto ad evitare l'asimmetria fiscale che si viene a creare tra soggetto emittente uno strumento finanziario rappresentativo di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi (si pensi al caso delle obbligazioni convertibili) e il soggetto detentore dello stesso strumento, nel caso di mancato esercizio dei diritti connessi. Infatti, a norma del primo periodo del comma 4 del citato articolo 5, il mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale assegnati ai sottoscrittori dalla società emittente, determinando un'insussistenza di componenti negativi che, per la parte riferibile al confronto con il mercato, hanno concorso alla determinazione della base imponibile ai fini IRES, comporta l'emersione di un componente positivo che deve essere, in tale momento, assoggettato a tassazione. Pertanto, con la disposizione in

Relazione illustrativa

commento si è inteso rendere parimenti deducibile in capo al detentore l'importo corrispondente all'ammontare complessivo dei componenti positivi che hanno assunto rilievo fiscale. In particolare, l'importo deducibile è costituito dall'attività iscritta a fronte delle predette assegnazioni che corrisponde all'ammontare dei componenti positivi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto rilievo fiscale. Resta fermo che non trova applicazione tale meccanismo di *recapture* nell'ipotesi in cui il detentore iscriva in bilancio uno strumento finanziario derivato ex articolo 112 del TUIR.

Relazione illustrativa

Il **numero 3)** estende l'applicazione dell'articolo 5, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, anche ai soggetti Nuovi OIC.

In particolare, si rendono applicabili il commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5:

- disattivando anche per tali soggetti la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti assimilati alle azioni [lettera a), comma 2, dell'articolo 44 del TUIR] e assimilati alle obbligazioni [lettera c), comma 2, dell'articolo 44 del TUIR],
- confermando l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 9 dell'articolo 109 del TUIR alle remunerazioni dovute sugli strumenti finanziari comunque denominati;

Relazione illustrativa

- confermando l'applicazione del principio per cui si considerano imputati al conto economico i componenti reddituali rilevati a patrimonio netto con riferimento agli strumenti finanziari simili alle obbligazioni. Si pensi, ad esempio, alle remunerazioni dovute sui titoli, aventi natura fiscale di titoli assimilati alle obbligazioni ma classificati in bilancio come strumenti rappresentativi di capitale, che rilevano ai fini fiscali come interessi passivi ancorché prive di stretta imputazione al conto economico, essendo correttamente rilevate contabilmente a detrimento del netto patrimoniale.

Si applicano, altresì i commi 4 e 4-bis, volti, in sostanza, a disattivare la derivazione rafforzata in presenza di mancato esercizio dei diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale e in caso di finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi inferiori a quelli di mercato.

Scorporo degli strumenti derivati impliciti

Art. 5, comma 3-bis, del D.M. 8/6/2011

*“In deroga al comma 1, **assumono rilevanza fiscale**, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili, **gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari [similari alle obbligazioni]** di cui alla lettera b) del comma 1, **a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti [degli strumenti finanziari simili alle azioni]** di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 del testo unico”.*

Comma introdotto dall'art. 1 del D.M. 10/1/2018

Scorporo degli strumenti derivati impliciti

Art. 2, comma 2, del D.M. 10/1/2018

*“Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, **sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall’applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto**”.*

Relazione illustrativa

In particolare, il presente decreto interviene a chiarire, con valenza tanto per i soggetti *IAS/IFRS adopter*, quanto per i soggetti ITA GAAP, diversi dalle microimprese, un tema lungamente dibattuto in dottrina e, cioè, se la separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati abbia rilevanza generale anche ai fini Ires, in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del Tuir, ovvero, se quelli incorporati in altri titoli o strumenti finanziari di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) continuino ad essere gestiti in doppio binario trovando applicazione l'articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011.

Relazione illustrativa

In dettaglio, l'**articolo 1, comma 1**, aggiungendo un nuovo comma 3-bis all'articolo 5 del DM 8 giugno 2011, è volto a dare riconoscimento fiscale all'eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa, degli strumenti finanziari simili alle obbligazioni, come individuati dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico. Ciò vale anche per gli strumenti finanziari diversi da quelli simili alle azioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del TUIR. La disposizione subordina, in ogni caso, tale riconoscimento fiscale alla condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivanti dallo scorporo integri uno strumento simile alle azioni a norma della lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico. Infatti, laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento simile alle azioni, lo scorporo contabile effettuato

Relazione illustrativa

non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, sarà necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.

È stata esclusa la rilevanza fiscale degli strumenti finanziari derivati incorporati in strumenti simili alle azioni al fine di salvaguardare i principi che presiedono la tassazione/esenzione sanciti dalla Riforma del TUIR del 2003 e, quindi, non si è inciso sul perimetro degli strumenti finanziari nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 87 e 89 del testo unico (*participation exemption* ed esclusione dei dividendi).

Relazione illustrativa

In sostanza, al fine di verificare se l'eventuale derivato scorporato in bilancio assuma rilevanza fiscale (in termini di qualificazione e classificazione) è necessario operare il seguente *test*:

- verificare se lo strumento finanziario considerato unitariamente presenti:
 - a) i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico (strumento finanziario simile alle azioni);
 - b) i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico (strumento finanziario simile alle obbligazioni);
- nell'ipotesi di cui alla lettera **a)** lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio non può mai assumere rilevanza fiscale e, quindi, ai soli fini fiscali, lo strumento finanziario complessivamente considerato sarà trattato come strumento simile alle azioni;
- nell'ipotesi di cui alla lettera **b)**:

Relazione illustrativa

- lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio assume rilevanza fiscale, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultante dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico (strumento finanziario simile alle azioni);
- nel caso in cui, invece, uno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico (strumento finanziario simile alle azioni), lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio non può mai assumere rilevanza fiscale e, quindi, ai soli fini fiscali, lo strumento finanziario complessivamente considerato sarà trattato come strumento simile alle obbligazioni.

Finanziamenti infragruppo infruttiferi

Art. 5, comma 4-bis, del D.M. 8/6/2011

“Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato”.

Relazione illustrativa

L'**articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2)**, aggiungendo un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 5 del DM 8 giugno 2011, è volto a sterilizzare, ai fini fiscali, gli effetti derivanti dalla contabilizzazione con l'applicazione del costo ammortizzato ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi "significativamente" diversi a quelli di mercato. In tal caso, non assumono rilevanza fiscale:

- per la società finanziata, la riserva per *demeed contribution* iscritta nel patrimonio netto e i maggiori interessi passivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento;
- per la società finanziante, l'incremento del costo fiscale della partecipazione della società controllata e i maggiori interessi attivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento.

Relazione illustrativa

Resta ferma la rilevanza fiscale di tutte le ipotesi in cui l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non determini la rilevazione di componenti nello stato patrimoniale, come nel caso in cui il confronto del tasso di interesse applicato nel contratto di finanziamento rispetto a quello di mercato comporti l'emersione di un *day one loss/profit* a conto economico.

Soggetti OIC: disposizioni applicabili

Art. 2, comma 1, del D.M. 3/8/2017

“Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano le disposizioni di cui: [...]

b) al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli: [...]

***4) art. 7, commi 2, 3 e 4; [...]**”.*

Qualificazione degli strumenti derivati

Art. 7, comma 2, del D.M. 8/6/2011

*“**Si considerano con finalità di copertura**, ai fini dell’art. 112 del testo unico, **anche le operazioni in cui un’impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile**, ai sensi dei paragrafi da 72 a 80 dello IAS 39”.*

Strumenti di copertura di flussi finanziari

Art. 7, comma 3, del D.M. 8/6/2011

“In ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati dallo strumento con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell'imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 112 del testo unico”.

Qualificazione degli strumenti derivati

Art. 7, comma 4, del D.M. 8/6/2011

“La relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura”.

Relazione illustrativa

L'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, integrando il comma 4 dell'articolo 7 del DM 8 giugno 2011, è volto a consentire che la finalità di copertura di uno strumento finanziario derivato a norma dell'art. 112 del TUIR possa essere attestata, oltre che da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione del relativo strumento, anche con la rilevazione tra gli strumenti finanziari derivati di copertura nel primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello stesso.

Pertanto, in presenza della menzionata designazione "di copertura" nel primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento derivato, lo stesso strumento si considera con finalità di copertura anche ai fini fiscali.

Relazione illustrativa

Il **numero 4)** estende poi l'applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 anche ai soggetti Nuovi OIC:

- riconoscendo la qualificazione di strumento derivato di copertura anche alle operazioni in cui un'impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile;
- confermando l'irrilevanza ai fini fiscali degli effetti della copertura di flussi finanziari fintanto che tali flussi non siano imputati al conto economico;
- richiedendo che la finalità di copertura dello strumento finanziario derivato emerga, alternativamente, da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione del relativo strumento o dal primo bilancio approvato successivamente alla negoziazione dello strumento.

Soggetti OIC: disposizioni applicabili

Art. 2, comma 1, del D.M. 3/8/2017

“Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano le disposizioni di cui: [...]

b) al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli: [...]

***5) art. 9, per le passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all’OIC 31; [...]**”.*

Accantonamenti

Art. 9, commi 1, 2 e 3, del D.M. 8/6/2011

“Si considerano accantonamenti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37, ancorché disciplinate da uno IAS/IFRS diverso rispetto allo stesso IAS 37.

Si considerano, altresì, accantonamenti gli oneri derivanti dall’attualizzazione delle passività di cui al comma precedente.

Gli accantonamenti di cui ai commi precedenti sono deducibili se rientranti tra quelli di cui all’art. 107, commi da 1 a 3, del testo unico”.

Relazione illustrativa

Il **numero 5**), infine, rende applicabile l'articolo 9, avuto riguardo alle *"passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all'OIC 31"*. Pertanto, la disciplina di cui all'articolo 107 del TUIR, riguardante gli accantonamenti, si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti indicati dall'OIC 31, ancorché si tratti di componenti negativi di reddito classificati sulla base della natura delle spese che generano le predette passività (e non a titolo di accantonamenti). Si ricorda, infatti, che l'OIC 12 (versione dicembre 2016), al par. 79, prevede che *"gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi"*.

Relazione illustrativa

Assumono, altresì, rilievo fiscale a titolo di accantonamenti gli oneri di attualizzazione previsti dalle regole di contabilizzazione. Al riguardo, si ricorda che, in sede di aggiornamento dell'OIC 31 (dicembre 2016), è stata eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri, chiarendo che l'orizzonte temporale è uno degli elementi di cui si può tener conto nella stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso nel lungo periodo e che derivano da un'obbligazione legale certa.

Clausola di salvaguardia

Art. 3, comma 1, del Decreto 3/8/2017

“Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall’applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto”.

Relazione illustrativa

L'**articolo 3** fa salvi, in buona sostanza, eventuali comportamenti adottati in modo non coerente (ovvero coerente) con le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, per i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cui termini per il versamento delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente a detta data.